

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI



Regolamento sulle modalità di affidamento di lavori mediante cottimo appalto

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale
n. 79/C del 19 Luglio 2004
Esecutiva dal 04/08/04
RIPUBBLICATO DAL 12/10/04 AL 26/10/2004**

TITOLO PRIMO

PRINCIPI E COMPETENZE

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento, predisposto ed adottato in applicazione della normativa statutaria, e della normativa introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n.7 e successive modifiche ed integrazioni, tenendo presente i principi e le procedure delle Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 25 novembre 1993, che ha approvato il “Regolamento – tipo sulle modalità di affidamento di lavori mediante “cottimo appalto” disciplina:

- la procedura per la formazione degli elenchi delle imprese che possono assumere lavori con la procedura del cottimo;
- la procedura, i modi e i tempi per la diramazione degli inviti e il procedimento di gara;
- le modalità di partecipazione alla gara informale per l'affidamento di lavori mediante cottimo appalto.

Inoltre:

- precisa, in conformità alle norme del vigente regolamento dei contratti, l'attività negoziale dell'ente, relativamente all'esecuzione dei lavori affidati mediante cottimo.

Articolo 2

Principi generali

Ai fini del presente regolamento, nell'attività negoziale per l'affidamento e l'esecuzione di lavori mediante cottimo, si possono distinguere tre fasi procedurali:

- 1.** la fase della scelta del contraente: formazione dell'albo e partecipazione alla gara;
- 2.** la fase della stipula del contratto, con la formalizzazione del rapporto negoziale;
- 3.** quella dell'esecuzione del contratto e della verifica dell'adempimento.

L'attività negoziale deve tenere conto della programmazione e delle previsioni del bilancio; degli obiettivi e dei programmi del P.E.G.; degli altri strumenti programmatori.

Inoltre, deve ispirarsi ai seguenti principi:

- economicità, efficacia, legalità e trasparenza dei procedimenti;
- tempestività e obiettività nella scelta dei sistemi negoziali;
- scelta degli strumenti più idonei fra quelli previsti dalla legge;
- libertà delle forme, salvo il rispetto di specifiche norme imperative.

Tutti gli atti che comportano una spesa debbono essere disposti dai soggetti competenti nel rispetto delle norme del presente regolamento e di quello di contabilità.

Dovranno essere rispettate tutte le norme di rango superiore; le presenti disposizioni regolamentari, qualora fossero in contrasto con esse, saranno disapplicate in attesa del loro adeguamento.

Sono norme di riferimento per i lavori pubblici la L.R. 2 agosto 2002, n.7 e successive modifiche ed integrazioni; la legge 11 febbraio 1994, n.109, nel testo recepito con la L.R. 7/02 e le altre norme recepite e/o richiamate dalla stessa L.R. 7/02.

Articolo 3

Competenze e responsabilità

Anche in materia negoziale mediante cottimo le funzioni, le competenze e le attribuzioni degli organi politici della provincia, del segretario e dei dipendenti sono disciplinati dalla legge, dallo statuto, dal regolamento di organizzazione e dalle norme del presente regolamento.

Le funzioni di indirizzo, di proposizione e di impulso amministrativo degli organi politici sono esercitate mediante atti di contenuto generale, programmatico, di indirizzo e autorizzativo. La definizione degli obiettivi e le linee di azioni funzionali al loro conseguimento, la loro assegnazione assieme alle relative risorse sono definite e determinate con atti generali o puntuali, dell'organo esecutivo come individuato dalla legge e dallo statuto

Tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e le attività amministrative, che costituiscono attività di gestione volti alla instaurazione e alla esecuzione dei rapporti negoziali determinati, derivanti dagli atti di cui al comma precedente, sono riservate ai dipendenti secondo le rispettive competenze disciplinate dallo statuto e dai regolamenti.

Al responsabile del procedimento ex L.R.10/91 e/o ex legge 109/94 competono le funzioni previste dalla legge e i compiti previsti dal presente regolamento.

Articolo 4

Limitazioni

Il cottimo è consentito per l'esecuzione di opere o lavori di importo fino a 150.000 euro oltre IVA.

Non possono, nel corso di uno stesso anno solare, essere affidati ad una stessa impresa lavori per importo complessivo superiore a quello indicato al comma 1.

Nell'importo indicato al comma 1 sono inclusi eventuali oneri per la sicurezza.

Articolo 5

Competenze del Presidente

Il Presidente è il capo dell'amministrazione con funzioni di rappresentanza, di sovrintendenza e di amministrazione; compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi della provincia, del segretario e dei dipendenti.

Nella sua qualità di rappresentante legale dell'ente adotta, su richiesta del responsabile del procedimento e previo parere degli uffici competenti, le determinazioni di autorizzazione all'espletamento del cottimo mediante gare informali per l'esecuzione di opere o lavori pubblici.

Articolo 6

Competenze del R.U.P. per il cottimo

Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'articolo 7 bis della legge 109/94 come

introdotto dalla L.R. 7/02 e successive modifiche ed integrazioni, esprime il parere in linea tecnica sui progetti inclusi nell'elenco annuale del piano triennale o sui progetti di manutenzione ordinaria.

Il dirigente competente, acquisito il parere favorevole del R.U.P. segnala al presidente l'opportunità o la convenienza di procedere all'affidamento dei relativi lavori mediante cottimo regolato dall'articolo 24 bis della legge 109/94, come introdotto dalla L.R. 7/02 e successive modifiche ed integrazioni.

La relativa determinazione del presidente è comunicata al R.U.P. e al dirigente competente dell'espletamento della procedura di affidamento del cottimo.

Sulla determinazione di autorizzazione all'espletamento della gara informale del cottimo l'ufficio di ragioneria appone il visto di regolarità contabile e l'attestato di copertura finanziaria.

Articolo 7 **Competenze del dirigente**

Ricevuta la determinazione di autorizzazione all'espletamento della gara informale del cottimo su cui l'ufficio di ragioneria ha apposto il visto di regolarità contabile e l'attestato di copertura finanziaria, il dirigente a cui sono state attribuite le funzioni del comma tre bis dell'articolo 51 della legge 142/90, inizia la procedura per l'espletamento del cottimo.

Compete al dirigente, per la realizzazione dei programmi, dei progetti e degli obiettivi affidategli e nei limiti delle risorse assegnate, l'approvazione del progetto, che assumendo il carattere di provvedimento a contrarre nel rispetto dell'art. 56 della legge 142/90, così come recepito dalla L.R. 48/91 ed integrato con L.R. 30/2000, deve contenere:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto e le clausole particolari, anche come riferimento al capitolato o al foglio di patti e condizioni, ecc.;
- la forma che dovrà assumere il contratto, tenendo presente, in rapporto all'importo e alla durata della prestazione, di quanto previsto dal regolamento dei contratti;
- le modalità di scelta del contraente;
- la quantificazione della spesa e il capitolo o intervento su cui graverà.

Divenuta esecutiva detta determinazione, il dirigente procede all'espletamento della gara informale, come disciplinata nel successivo titolo.

Spettano, nei modi e con le procedure previste dal regolamento di contabilità, ai responsabili dei servizi i provvedimenti di liquidazione.

TITOLO SECONDO

ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA

Articolo 8 **Istituzione dell'albo**

E' istituito l'Albo delle imprese di fiducia della Provincia Regionale di Trapani per l'affidamento di lavori mediante cottimo appalto ai sensi dell'art. 24 bis della Legge 11/02/94 n.109, coordinata con la L.R. 2 Agosto 2002 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, e con l'osservanza delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Regione 25 novembre 1993.

Articolo 9 **Iscrizione all'albo**

Sono iscritte, su istanza all'Albo le imprese aventi sede legale nell'ambito territoriale della Provincia di Trapani che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti previsti nell'art. 8 "Qualificazione", comma 11-quinquies della Legge 11/02/94 n.109, coordinata con la L.R. 2 Agosto 2002, n.7:

- a) **per le imprese artigiane:** iscrizione all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da almeno due anni;
- b) **per le imprese cooperative:** iscrizione al Registro Prefettizio, sezione produzione e lavoro, da almeno due anni;
- c) **attestazione di qualificazione**, in corso di validità, rilasciata da una società organismi di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 25/01/2000 n. 34;
- d) tutte le altre imprese, non rientranti nelle categorie di cui alle precedenti lettere a), b) e c), i requisiti richiesti sono quelli previsti dall'art. **28, comma 1 lett a), del D.P.R. n.34/2000, ridotti del cinquanta per cento.**

I richiedenti sono iscritti per le categorie di importo e per le specializzazioni risultanti dai certificati prodotti.

Articolo 10 **Istanza di iscrizione**

Per ottenere l'iscrizione nell'Albo i richiedenti devono presentare istanza alla Provincia Regionale di Trapani corredata con copia del documento di riconoscimento del titolare o rappresentante legale in corso di validità e con i documenti ed i certificati sotto elencati:

1 - Attestazione di qualificazione:

- a) **per le imprese artigiane:** certificato d'iscrizione all'albo separato, istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da almeno due anni, con le specifiche attività d'impresa;

- b) **per le imprese cooperative:** certificato d'iscrizione al Registro Prefettizio - sezione produzione e lavoro - da almeno due anni, con le specifiche attività d'impresa;
- c) **per le imprese qualificate ai sensi dell'art. 8 della legge 109/94, coordinata con la L.R. n. 7 del 2/08/2002:** attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da una società organismi di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 25/01/2000 n. 34;
- d) tutte le altre imprese, non aventi i requisiti di cui alle lettere precedenti, dovranno dimostrare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, comma 1 lett. a), del D.P.R. 34/2000, ridotti del cinquanta per cento, con la produzione dei seguenti documenti:
- certificazione attestante la regolare esecuzione di lavori eseguiti direttamente, nel quinquennio antecedente la data di richiesta di ammissione nell'albo, che contempli le modalità ed i criteri previsti negli artt. 22 e 25 del D.P.R. n. 34/2000;
- 2 - Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura da cui si possa evincere:
- numero e data di iscrizione;
 - attività;
 - forma giuridica della ditta;
 - organi di amministrazione e composizione societaria (se si tratta di società);
 - eventuale possesso dell'abilitazione ai sensi della legge 46/90 all'installazione, trasformazione e manutenzione degli impianti di cui all'art. 1;
 - nulla osta ai sensi dell'art. 10 sexies della legge 31/05/1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;
 - inesistenza di stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, cessazione di attività e qualsiasi altra situazione equivalente, e che dette procedure non siano in corso.
- 3 - Certificato generale del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti, rilasciati dalle competenti autorità, relativi al titolare ed a tutti i direttori tecnici, se diversi dal titolare, in caso di imprese individuali. In caso di società commerciali, cooperative e loro consorzi, tale certificato deve essere prodotto:
- per tutti i direttori tecnici;
 - per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice;
 - per tutti i componenti la società, nel caso di società in nome collettivo;
 - per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro tipo.
- 4 – **Per le imprese individuali e per le società di qualsiasi tipo:** certificato della cancelleria del tribunale competente – sezione fallimentare – dal quale risulti che nei confronti della società o dell'impresa individuale non sia in corso una procedura di liquidazione, fallimento o cessazione di attività e che non è intervenuta dichiarazione di fallimento, né sussiste concordato preventivo.
- 5 - Certificato rilasciato dall'Ufficio Provinciale del Lavoro e Massima Occupazione, competente per territorio in cui ha sede legale l'impresa e di data non anteriore a sei mesi, di ottemperanza agli obblighi di assunzione dei disabili di cui all'art. 17 L.12/03/1999 n. 68; ovvero, che l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 15.
- 6 – Una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47,75,76 del D.P.R. 445/2000 con la quale il titolare o il legale rappresentante, facendo espresso riferimento ai lavori oggetto dell'appalto, attesti ***di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 75, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) del D.P.R. n. 554/99, introdotto con D.P.R. n. 412/2000 e precisamente:***

- a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
- b) Che nei cui confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27/12/1956 n. 1423.
Il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice, di amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società.
- c) Che nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale.
Il divieto opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
- d) Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19/03/1990 n. 55.
- e) Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dei lavori pubblici.
- f) Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara.
- g) Di non avere commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti.
- h) Che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici.

Articolo 11

Effetto dell'iscrizione all'albo

- 1 - L'iscrizione all'Albo ha effetto permanente.
- 2 - Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione.
- 3 - Dopo la prima formazione dell'Albo, le nuove iscrizioni e modificazioni che comportino ampliamento delle facoltà degli iscritti sono disposte in sede di aggiornamento dell'Albo all'inizio di ogni anno. A tal fine le domande di nuova iscrizione e le richieste di modifica devono essere presentate dagli interessati entro il **31 Dicembre** di ogni anno.
- 4 - Le imprese già iscritte non sono tenute in sede di aggiornamento annuale a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione.
- 5 - Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dell'art. 13 del presente regolamento.

Articolo 12

Sospensione dall'albo

- 1 - L'efficacia dell'iscrizione nell'albo può essere sospesa quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi:
 - a) sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento.
 - b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitti che per la loro natura o per la loro gravità facciano venire meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo; ovvero procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423;
 - c) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori;
 - d) condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
 - e) negligenza nell'esecuzione dei lavori;
 - f) infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
 - g) inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 2 del precedente art. 11.
- 2 - Nel caso in cui ricorrono le condizioni di cui alla lettera b) del precedente comma 1, il provvedimento si adotta quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale, a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio.
- 3 - Il provvedimento adottato nei casi di cui alle lettere d), e), e f) del precedente comma 1, determina la durata della sospensione.

Articolo 13

Cancellazione dall'albo

- 1 - Sono cancellati dall'Albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:
 - a) grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori;
 - b) condanna per delitto, che per sua natura o per la sua gravità, faccia venire meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo;
 - c) emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 Dicembre 1956, n. 1423 e la decadenza e revoca dell'iscrizione stessa;
 - d) fallimento, liquidazione, cessazione di attività;
 - e) domanda di cancellazione dall'Albo;
- 2 - Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) si applica il secondo comma dell'articolo precedente.

Articolo 14

Procedimenti per la sospensione o cancellazione

I provvedimenti di cui agli artt. 12 e 13 sono preceduti dalla comunicazione all'iscritto dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per le sue deduzioni.

Articolo 15

Modalità di ammissione all'albo

Il cottimo appalto è consentito per l'esecuzione di opere o lavori per importi fino ad € 150.000,00.

Nel corso dello stesso anno solare non è consentito affidare ad una stessa impresa lavori per un importo superiore a €150.000,00.

Per l'istituzione dell'Albo delle imprese di fiducia della Provincia Regionale di Trapani, le imprese interessate potranno presentare domanda di iscrizione, corredata dalla documentazione prevista all'art. 10, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione dell'apposito avviso.

Una commissione all'uopo costituita, formata dal dirigente del Settore Informatica, dal Dirigente del Settore Amministrativo OO.PP. e da un ragioniere, nominato dal Dirigente del Settore Finanziario, esaminerà le istanze prodotte dalle imprese richiedenti.

All'impresa, la cui domanda o documentazione non è conforme o mancante a quanto previsto dagli articoli precedenti, il predetto responsabile ne dà comunicazione, invitandola a sanare la propria posizione entro il termine di giorni dieci dalla data di ricezione della comunicazione medesima.

La commissione dovrà comunicare alle imprese richiedenti l'ammissione o la non ammissione, debitamente motivata.

La costituzione dell'albo sarà approvata con provvedimento del dirigente del settore Informatica, che provvederà alla pubblicazione per giorni 15 all'albo pretorio dell'Ente ed alla trasmissione al Presidente, agli Assessori, al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, all'Ufficio Contratti e all'U.R.P. Eventuali osservazioni saranno esaminate e decise dal predetto responsabile.

La commissione procederà, altresì, annualmente a verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati con la domanda di ammissione all'Albo, cancellando le imprese i cui requisiti sono venuti meno o per le quali si è verificato uno dei casi previsti nell'art. 13. Inoltre, procederà all'eventuale ammissione delle imprese che ne facciano richiesta alla scadenza annuale prevista dall'art. 11.

Il Settore Informatica che detiene l'Albo delle imprese di fiducia, comunicherà al dirigente competente che ne faccia richiesta, l'elenco delle imprese in possesso della prevista qualificazione per l'esecuzione dei lavori da affidare. Inoltre, collaborerà con il settore competente per dare adeguata pubblicità all'avviso di cottimo appalto attraverso la pubblicazione sul sito internet. "L'Albo sarà articolato per gruppi di categorie, utilizzando le categorie generali allegate al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34."

Articolo 16

Celebrazione della gara

La gara deve svolgersi puntualmente nel giorno e nell'ora indicati, assieme al luogo di svolgimento, nella richiesta di offerta e nell'avviso di informazione previsti nel precedente articolo, 15.

Qualora, per obiettivi e comprovabili impedimenti, si renda necessario postergare il giorno di svolgimento della gara o anche l'ora, ne dovrà essere data adeguata pubblicizzazione mediante avviso da pubblicarsi, a cura del Dirigente responsabile del cottimo, nell'Albo Pretorio e nel sito della Provincia Regionale di Trapani.

La gara deve essere svolta in unica seduta pubblica, sia per l'apertura delle buste contenenti i documenti che per quelle contenenti l'offerta.

Solo in casi eccezionali, con elevato numero di partecipanti o per altri giustificati motivi, se

ciò non fosse possibile, si procederà con le stesse modalità, previste per le sospensioni dello svolgimento delle gare d'appalto per l'affidamento di lavori pubblici e dovrà procedersi secondo le modalità indicate al secondo comma del presente articolo.

Articolo 17 **Istituzione commissione di gara**

Le operazioni di gara dovranno essere svolte da apposita Commissione formata dal Dirigente del Settore competente, che assume le funzioni di Presidente, e da n. 2 (due) impiegati della Provincia Regionale di Trapani con funzioni di testimoni, di cui 1 assume le funzioni di segretario verbalizzante.

L'esercizio delle funzioni è obbligatorio, i compiti e le responsabilità sono limitati alla fase della gara e nell'ambito delle proprie competenze.

La commissione adempie alle proprie funzioni collegialmente e con la presenza di tutti i componenti. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare la decisione spetta al presidente.

Il Dirigente del Settore competente provvederà, un'ora prima dell'inizio delle operazioni di gara, alla costituzione della Commissione chiamando a fungere da testimoni i due impiegati, di categoria non inferiore a B/1, scelti mediante operazione di sorteggio effettuata dal Settore Informatica fra tutti gli impiegati, e del quale dovrà darsi atto nel verbale delle operazioni di gara.

Di tutte le operazioni di gara dovrà essere redatto apposito processo verbale sottoscritto dal Presidente di gara e dai testimoni.

TITOLO TERZO

PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

Articolo 18

Partecipazione alle gare ufficiose

- 1 - Qualora nell'Albo siano efficacemente iscritte, per specializzazioni e per categoria di importo occorrenti per l'affidamento, un numero di imprese non superiore a 15 (quindici) l'Amministrazione Provinciale spedisce a ciascuna, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, raccomandata contenente avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare.
- 2 - Se nell'anno siano efficacemente iscritte più di quindici imprese aventi i requisiti di cui al precedente comma, l'avviso di informazione viene dato mediante pubblicazione per estratto nell'Albo Pretorio di questo Ente Provincia, e nell'albo pretorio del Comune sul cui territorio l'opera dovrà essere realizzata, nonché sul sito della Provincia Regionale di Trapani (www.provincia.trapani.it).
- 3 - Tali pubblicazioni sono effettuate almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'apertura delle offerte.
- 4 - Impregiudicato il diritto di proporre offerte da parte di tutte le imprese iscritte all'Albo per specializzazione e per importo adeguati al cottimo da affidare, il Dirigente del settore competente deve formulare ad almeno 10 (dieci) di tali imprese di sua fiducia, specifica richiesta di offerta. Le richieste devono essere spedite contemporaneamente almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, mediante raccomandata o posta celere con ricevuta di ritorno.
- 5 - Ove il numero di imprese rimaste da invitare, e o iscritte per specializzazione e categoria, non raggiunga il numero minimo di cinque, al fine di assicurare il numero minimo prescritto, possono essere inviate ditte non iscritte all'albo per i cottimi aventi preferenzialmente sede nel territorio provinciale o che svolgono attività nelle province limitrofe.
- 6 - L'invito di cui al precedente comma non può essere rivolto, nel corso dell'anno solare, ad impresa che nel medesimo sia stata aggiudicataria di un cottimo da parte della Provincia Regionale di Trapani fino a che altre imprese, in possesso dei requisiti di specializzazione e categoria, non ne abbiano avuto alcuno.
- 7 - Nel caso si proceda a tornate di gara, anche ufficiose, è previsto che una ditta possa restare aggiudicataria di un solo appalto, per cui le offerte delle ditte risultate vincitrici e come tali affidatarie di uno degli appalti non saranno tenute in considerazione per gli affidamenti successivi, secondo l'ordine indicato nell'invito.
- 8 - Non è consentito invitare imprese o aggiudicare cottimi ad imprese nei cui confronti, benché non sospese, sia in corso procedimento di cancellazione.

Articolo 19

Contenuto dell'avviso di informazione

L'avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare, di cui al precedente articolo, dovrà almeno specificare:

- a) Procedura di aggiudicazione prescelta;
- b) Luogo di esecuzione;
- c) Natura ed entità dei lavori da effettuare;
- d) Modalità di finanziamento e di pagamento;
- e) Ufficio dove può essere visionata la relativa documentazione;
- f) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte e indirizzo cui devono essere trasmesse;
- g) Data, ora e luogo della loro apertura;
- h) Condizioni e requisiti per poter partecipare;
- i) Documenti da presentare e relativa modalità;
- j) Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto;
- k) Data di pubblicazione del bando di gara.

Articolo 20

Requisiti per partecipare alle gare ufficiose

Oltre la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione e l'assenza di cause di esclusione di cui all'articolo 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554, condizioni per poter partecipare alla gara sono alternativamente:

- . *possesso di attestato di qualificazione per i lavori da eseguire rilasciato da una S.O.A.;*
- . *iscrizione, da almeno due anni e per i lavori da eseguire, all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;*

Per la limitazione imposta dal comma 3 dell'articolo 24 bis della legge 109/94, come introdotto dalla L.R. 7/02, debbono astenersi dal partecipare alla gara informale le imprese che nel corso dell'anno solare in cui si celebra la gara abbiano affidato lavori per importo complessivo superiore a 150.000 Euro.

L'importo complessivo di 150.000 Euro è comprensivo dei lavori già affidati e dell'importo di quelli da affidare.

Articolo 21

Criterio di aggiudicazione

Per l'affidamento dei lavori mediante cottimo, previa gara informale, si applica il criterio del massimo ribasso di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a) della legge 2 febbraio 1973, n. 14. Sono escluse dall'aggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 20% rispetto alla media aritmetica di tutte le offerte ammesse.

La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque.

Articolo 22

L'offerta

Il plico contenente i documenti e l'offerta, che deve essere contenuta in una busta separata ma inclusa nel plico contenente i documenti, deve essere chiuso e sigillato mediante l'apposizione di una impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura che confermino l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente al fine di escludere qualsiasi manomissione.

Il plico e la busta con l'offerta devono riportare l'indicazione del mittente, dell'oggetto e della data della gara.

L'offerta deve indicare chiaramente e senza abrasioni o correzioni non confermate con apposita postilla sottoscritta, pena la inammissibilità, il ribasso offerto sia in cifre che in lettere con due sole cifre decimali. In caso di discordanza sarà ritenuto valido il ribasso espresso in lettere.

Sia l'offerta che eventuali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte personalmente dal titolare della ditta offerente o dal legale rappresentante risultante dalla documentazione presentata in uno con i documenti richiesti.

Articolo 23

Celebrazione della gara

Le gare informali sono presiedute dal soggetto individuato ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 51 della legge 142/90 come responsabile delle procedure d'appalto. Fanno parte inoltre della commissione due dipendenti del servizio interessato per materia scelti dal presidente, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante secondo quanto previsto all'art. 18 del presente regolamento.

Articolo 24

Verbale di gara e aggiudicazione

Il verbale di gara deve essere redatto immediatamente, sottoscritto dai componenti la commissione e dall'impresa aggiudicataria, se presente, e pubblicato, per almeno tre giorni consecutivi non festivi all'albo pretorio ove l'aggiudicatario non sia presente, deve essergli data comunicazione immediata da parte del responsabile del procedimento per i lavori pubblici o da parte del dirigente con raccomandata A.R.

In assenza di rilievi o di contestazioni, che devono essere effettuati nei sette giorni successivi a quello di espletamento della gara, il verbale di gara diviene definitivo.

In ogni caso sui rilievi e sulle contestazioni il responsabile del procedimento è tenuto a decidere entro il termine perentorio di dieci giorni dalla loro trasmissione. Decorso inutilmente detto termine o in mancanza di decisione, i rilievi e le contestazioni si intendono respinti ed il verbale di gara diviene definitivo.

Fatto salvo l'esercizio del potere di autotutela, in caso di ricorso in sede amministrativa e/o giurisdizionale, il soggetto competente per materia, in assenza di provvedimento cautelare sospensivo definitivo, è tenuto a consegnare i lavori all'aggiudicatario risultante dal verbale divenuto definitivo ai sensi dei commi precedenti senza attendere la definizione nel merito del giudizio.

Articolo 25

Comunicazione dell'aggiudicazione

Qualora l'aggiudicatario non abbia sottoscritto il verbale il responsabile del procedimento per gli appalti di lavori pubblici divenuta, definitiva l'aggiudicazione, provvede alla sua comunicazione mediante raccomandata A.R. assieme all'invito, se necessario, a presentare i documenti di rito e necessari per la stipula del relativo atto negoziale.

All'uopo all'aggiudicatario che abbia sottoscritto il verbale saranno richiesti i documenti di rito.

L'aggiudicatario deve presentare, entro dieci giorni, la documentazione relativa al possesso dei requisiti attestati nelle dichiarazioni presentate in sede di gara; la documentazione prescritta dalle c.d. leggi antimafia; la cauzione; le ricevute dei versamenti per diritti e spese; tutti gli altri documenti previsti nel bando o nell'invito.

Si prescinde dalla presentazione di nuovi documenti qualora l'ufficio abbia agli atti gli stessi documenti ancora validi o per lavori di importo fino a 15.000 Euro.

Con la comunicazione dell'aggiudicazione sarà richiesto per le spese contrattuali e per i diritti di segreteria che, calcolati dall'ufficio contratti, saranno incassati nei relativi capitoli del bilancio.

L'ammontare delle spese contrattuali comprende gli importi per registrazione, bolli, riproduzione, rimborso stampati e diritti di segreteria.

La cauzione definitiva è dovuta negli importi e nei modi previsti dall'art. 30 della legge 109/94, come recepita dalla L.R. 7/02 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 26

Il contratto

In materia negoziale la rappresentanza esterna della provincia, espressa mediante la manifestazione formale della volontà dell'ente, è esercitata dai soggetti previsti dalle norme statuarie, dal regolamento di organizzazione e individuati ai sensi dell'articolo 51 della legge 142/90.

Nel rispetto delle norme vigenti la forma contrattuale verrà determinata tenendo conto della natura e dell'entità dell'oggetto del contratto come segue:

1. mediante scrittura privata, non repertoriata e da registrare solo in caso d'uso, per l'esecuzione di opere e lavori il cui importo non superi Euro 50.000;
2. Mediante contratto in forma pubblica amministrativa o scrittura privata repertoriata in tutti gli altri casi.

I contratti in forma pubblica amministrativa sono rogati dal segretario provinciale, che è tenuto ad osservare le vigenti norme in materia, compresa quella che disciplina l'attività notarile, e a vigilare sulla tenuta del relativo repertorio e sulla registrazione e sulla conservazione di detti contratti.

Gli elenchi dovranno indicare l'importo di ciascuno appalto e quello degli appalti complessivamente affidati nell'anno precedente.

Articolo 30
Entrata in vigore

Il presente regolamento verrà pubblicato, successivamente all'adozione della delibera di approvazione, all'albo pretorio della Provincia per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.

TITOLO PRIMO PRINCIPI E COMPETENZE

- Articolo 1- Oggetto
- Articolo 2 -Principi generali
- Articolo 3 -Competenze e responsabilità
- Articolo 4 -Limitazioni
- Articolo 5 -Competenze del Presidente
- Articolo 6 -Competenze del R.U.P. per il cottimo
- Articolo 7 -Competenze del dirigente

TITOLO SECONDO ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA

- Articolo 8 -Istituzione dell'albo
- Articolo 9 -Iscrizione all'albo
- Articolo 10 -Istanza di iscrizione
- Articolo 11 -Effetto dell'iscrizione all'albo
- Articolo 12 - Sospensione dall'albo
- Articolo 13 -Cancellazione dall'albo
- Articolo 14 -Procedimenti per la sospensione o cancellazione
- Articolo 15 -Modalità di ammissione all'albo
- Articolo 16 -Celebrazione della gara
- Articolo 17 -Istituzione commissione di gara

TITOLO TERZO PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

- Articolo 18 -Partecipazione alle gare ufficiose
- Articolo 19 -Contenuto dell'avviso di informazione
- Articolo 20 -Requisiti per partecipare alle gare ufficiose
- Articolo 21 - Criterio di aggiudicazione
- Articolo 22 -L'offerta
- Articolo 23 -Celebrazione della gara
- Articolo 24 -Verbale di gara e aggiudicazione
- Articolo 25 -Comunicazione dell'aggiudicazione
- Articolo 26 -Il contratto

TITOLO QUARTO NORME FINALI

- Articolo 27 -Norme sulla trasparenza
- Articolo 28 -Rinvio
- Articolo 29 -Pubblicità
- Articolo 30 -Entrata in vigore